

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA**

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE DEL 20.3.2018

..... omissis

In merito al punto all'ordine del giorno avente ad oggetto
"Mediazione – Approvazione modifiche Regolamento e Statuto
richieste dal Ministero della Giustizia" relaziona il Consigliere
Segretario Avv. Carmelo Greco.

Il Consiglio,

vista la comunicazione pervenuta in data 21 febbraio 2017 dal
Ministero della giustizia, con la quale si è richiesta la modifica di
alcuni punti del regolamento e dello Statuto dell'istituendo Organismo
di Mediazione;

viste le modifiche apportate su proposta del Responsabile
dell'Organismo alla luce dei rilievi mossi dal Ministero della
Giustizia.

Ciò premesso,

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento e lo Statuto dell'istituendo Organismo di
mediazione, allegati alla presente, con le modifiche richieste e
autorizza la trasmissione dei suddetti documenti al Ministero della
Giustizia.

..... omissis

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Carmelo Greco

Il Presidente F.F.
F.to Avv. Luca Brandino

Per conformità.

Siracusa, 20 MAR. 2018

Il Consigliere Segretario
(Avv. Carmelo Greco)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Greco", written over the typed name of the Consigliere Segretario.

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Parte I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, ai sensi del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., attivato dalle parti in virtù di un accordo, di una clausola contrattuale o statutaria, ovvero di un obbligo derivante dalla legge o da un invito dell'autorità giudiziaria, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

1.2 Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Parte II

DEI SOGGETTI

ARTICOLO 2 - IL RESPONSABILE

2.1 Il Responsabile dell'Organismo di Conciliazione (di seguito, O.d.C.):

- a) ha la rappresentanza legale sostanziale, attiva e passiva, dell'O.d.C.;
- b) riceve ed esamina eventuali proposte di modifica del luogo e/o delle regole del procedimento da applicare alla singola procedura;
- c) riceve ed esamina eventuali esposti delle parti relativi al servizio di mediazione;
- d) istruisce, in via preliminare e sommaria, i procedimenti disciplinari nei confronti dei Mediatori ed adotta le relative misure cautelari;
- e) distribuisce gli incarichi tra i Mediatori/Conciliatori iscritti all'Elenco tenuto dall'O.d.C., secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3 - IL MEDIATORE

3.1 Il Mediatore gestisce la procedura di mediazione attivata innanzi all'O.d.C., nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento, aiutando le parti a raggiungere la conciliazione anche mediante la formulazione di una proposta. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo. Il Mediatore non può svolgere l'attività di Magistrato Onorario nel Circondario dove ha sede lo sportello di conciliazione dell'O.d.C.

3.2 Il mediatore dell'O.d.C. deve essere un Avvocato o un praticante Avvocato. In casi eccezionali, dietro espressa autorizzazione del C.O.A, comprovata dalla presentazione da parte del richiedente di ampio e dettagliato curriculum, attestante pluriennale esperienza in materia, potranno svolgere la funzione di mediatore presso l'organismo dell'Ordine degli Avvocati, esclusivamente in specifiche materie, anche soggetti non iscritti all'albo degli Avvocati o al registro dei praticanti Avvocati del C.O.A di Siracusa. In tale ipotesi l'iscrizione all'elenco dei mediatori è altresì subordinata alla domanda dell'interessato e ad una valutazione di merito dell'O.d.C, secondo le modalità definite dal direttivo.

3.3 I mediatori sono suddivisi in separati elenchi, a seconda della specifica competenza professionale nelle seguenti materie:

- a) rapporti giuridici internazionali;
- b) rapporti di consumo;
- c) diritti reali e condominio;

- d) divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia;
- e) locazione, comodato ed affitto di aziende;
- f) risarcimento danni da colpa medica, risarcimento danni da diffamazione;
- g) contratti assicurativi, bancari e finanziari.
- h) altre materie giuridiche ed economiche

3.4 L'iscrizione nell'elenco per materia è subordinato all'esistenza di una specifica esperienza professionale, documentata secondo le modalità stabilite con delibera del Direttivo dell'O.d.C. All'atto dell'iscrizione il Mediatore deve allegare copia della polizza assicurativa per il rischio specifico. Il possesso o l'adesione alla polizza sono condizioni necessarie per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori dell'O.d.C. e debbono sussistere per tutta la durata dell'iscrizione.

3.5 I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'O.d.C. e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'O.d.C., frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come disciplinato da apposito regolamento approvato dall'O.d.C. e nel rispetto della vigente disciplina.

3.6 I Mediatori iscritti presso l'O.d.C. sono tenuti a comunicare al Responsabile, ogni due anni decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori dell'O.d.C., l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento mediante tirocinio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'allegato 1).

In mancanza l'O.d.C. provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Registro e, contestualmente, a cancellare l'interessato dall'Elenco dei Mediatori dell'O.d.C. per mancanza del requisito prescritto dall' art. 4 comma 3 lett. B) D.M. 180/2010.

3.7 Possono effettuare attività di tirocinio presso l'Organismo di Conciliazione del Foro di Siracusa esclusivamente i Mediatori iscritti all'Organismo di Conciliazione di Siracusa che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Con delibera del Direttivo dell'O.d.C., valutata l'adeguatezza della struttura e dell'organizzazione interna, il tirocinio può essere consentito anche a Mediatori iscritti presso altri Organismi.

Il tirocinio è disciplinato dall'allegato n. 1 del presente Regolamento di cui deve intendersi parte integrante.

ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA

4.1 La Segreteria dell'O.d.C. coadiuva gli Organi dell'O.d.C. ed i Mediatori nello svolgimento del servizio di mediazione. Gli operatori della Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione; sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante i procedimenti di mediazione.

4.2 La Segreteria coadiuva il Responsabile nella tenuta, anche informatica, del registro degli affari di conciliazione ove si annota, per ogni procedimento di mediazione: il numero d'ordine progressivo, la natura (obbligatoria, volontaria o delegata dal giudice) della procedura, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

4.3 La Segreteria svolge i seguenti compiti:

- a) riceve le istanze di attivazione dei procedimenti di mediazione, verificandone preventivamente la conformità ai requisiti formali previsti dal presente regolamento;
- b) provvede all'annotazione delle domande in apposito registro anche informatico;

- c) riceve il pagamento delle spese di avvio, delle indennità di mediazione e di ogni ulteriore spesa e compenso relativi al procedimento di mediazione e ne attesta l'avvenuta effettuazione, rilasciando il dovuto riscontro fiscale;
- d) attende al rilascio di copie dei verbali ed estratti autentici degli atti del procedimento e dei documenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
- e) esegue le comunicazioni previste dal presente regolamento nonché quelle richieste dal Mediatore per il corretto svolgimento della procedura;
- f) attende alle ulteriori incombenze che il presente regolamento gli attribuisce.

Parte III

DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 5 - SEDE DEL PROCEDIMENTO

5.1 Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'O.d.C., in Siracusa nel V.le Santa Panagia, n. 109 - Palazzo di Giustizia - o presso un diverso luogo individuato dalle parti di comune accordo e con il consenso del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo; anche in tal caso i depositi di atti e documenti, le richieste di copie, le certificazioni, i pagamenti e le ulteriori attività di segreteria, si svolgono presso gli uffici della Segreteria dell'O.d.C.

ARTICOLO 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

6.1 Il procedimento si avvia mediante il deposito di apposita istanza presso la Segreteria dell'ODC.

6.2 L'istanza di mediazione è proposta da una sola parte, o da più parti congiuntamente; può essere proposta nei confronti di una sola o di più controparti.

6.3 L'istanza, indirizzata all'O.d.C., deve rivestire la forma scritta e deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da un suo procuratore, alla presenza del funzionario della Segreteria dell'O.d.C. che identifica l'istante e attesta l'autografia della sottoscrizione. L'autografia della sottoscrizione può essere attestata da un Pubblico Ufficiale abilitato.

6.4 L'istanza deve contenere:

- a) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio di ciascuna delle parti; se istante o convenuti sono enti dotati di soggettività giuridica autonoma, la denominazione o la ditta con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza nel procedimento, il codice fiscale e la sede;
- b) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio della persona fisica che rappresenterà l'istante nell'instaurando procedimento, se diversi da quelli della parte, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) le generalità degli Avvocati che assisteranno l'istante nell'instaurando procedimento;
- d) l'oggetto e le ragioni della pretesa, con la sommaria indicazione dei fatti e delle questioni controverse, secondo la formulazione da riprodurre testualmente nel verbale quale identificazione dell'oggetto della mediazione;
- e) l'indicazione del valore della controversia determinata a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Contestualmente al deposito dell'istanza, a pena di inammissibilità, la parte versa o documenta l'avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura di cui al successivo articolo 14.

6.5 Nei procedimenti attivati in ottemperanza di un ordine o di un invito giudiziale, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, all'istanza deve essere allegata copia del provvedimento del Giudice.

6.6 Nei procedimenti attivati in ottemperanza di obblighi derivanti da un atto negoziale o da una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 28/2010, all'istanza deve essere allegata copia dell'atto negoziale o della clausola di conciliazione.

6.7 L'istanza può inoltre contenere:

- a) la proposta motivata di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione;
- b) la dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fermo il vincolo di solidarietà e fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione degli stessi nel futuro eventuale accordo.

6.8 All'istanza possono essere allegati atti e documenti, con espressa indicazioni di quelli che le altre parti possono consultare e di cui possono estrarre copia; in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

6.9 Il deposito dell'istanza di mediazione costituisce accettazione tacita del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.d.C.. Il deposito dell'istanza costituisce, parimenti, liberatoria dell'O.d.C. e del Mediatore dall'obbligo di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010 rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni riportate nell'istanza stessa o contenute negli atti e nei documenti ad essa allegati che non siano stati indicati come riservati.

6.10 In caso di più istanze relative alla medesima controversia tra le stesse Parti, proposte innanzi ad organismi di conciliazione diversi, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

ARTICOLO 7 - DESIGNAZIONE E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

7.1 A seguito del deposito dell'istanza, il Responsabile dell'O.d.C. provvede senza ritardo alla designazione, anche per via telematica, del Mediatore.

7.2 Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro o suo delegato. L'elenco dei mediatori è consultabile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa presso il quale sarà inserita apposita sezione.

L'organismo designa il mediatore tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.*

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per esperienza maturata e materie di specifica competenza, secondo quanto stabilito al precedente articolo 3.6.

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

Il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore esclusivamente tra quelli dell'elenco interno, idonei a gestire la procedura secondo i criteri di cui al comma precedente, anche avvalendosi di strumenti informatici di assegnazione.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere eseguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da queste, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del Mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

7.3 Il Responsabile nomina il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'O.d.C. che sia stato preventivamente indicato congiuntamente da tutte le parti del procedimento.

7.4 La Segreteria comunica, anche eventualmente per via telematica, senza ritardo al Mediatore l'assegnazione dell'incarico; il Mediatore comunica alla Segreteria, anche, o esclusivamente, per via telematica, la propria accettazione entro un giorno dal ricevimento della comunicazione; decorso detto termine, l'incarico si intende rifiutato ed il Responsabile provvede alla designazione di altro Mediatore.

Sono cause di incompatibilità che impediscono l'accettazione e/o lo svolgimento dell'incarico di Mediatore:

- 1) versare in una delle situazioni previste dall'art. 51, comma 1, cod. proc. civ.;
- 2) la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, comma 1, cod. proc. civ.;
- 3) aver svolto, negli ultimi due anni, attività professionale per conto di una delle parti interessate;
- 4) avere collaboratori o colleghi di studio che hanno svolto negli ultimi due anni attività professionale per una delle Parti o hanno tutt'ora in corso rapporti professionali con una delle Parti interessate.

7.5 Il Mediatore, quando ricorrono ipotesi di incompatibilità è obbligato ad astenersi e ad informarne tempestivamente il Responsabile; è in facoltà delle parti cui sia stata resa nota la causa di incompatibilità dispensare per iscritto il Mediatore dall'obbligo di astensione.

7.6 Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento dell'O.d.C. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

7.7 Il nominativo del mediatore designato sarà reso disponibile presso la segreteria dell'O.d.C. almeno tre giorni prima dell'incontro di mediazione.

7.8 Le parti possono richiedere all' O.d.C., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al mediatore sostituito.

7.9 Il Responsabile provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Responsabile medesimo.

7.10 Nei procedimenti assegnati al Responsabile dell'O.d.C., i provvedimenti relativi alla sostituzione sono adottati dal componente del Direttivo più anziano per iscrizione all'Ordine Forense.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE

8.1 Il Mediatore assiste le Parti nel procedimento di mediazione, favorendone la conciliazione anche mediante la formulazione di una proposta.

8.2 Il Mediatore esegue personalmente la sua prestazione; è tenuto a svolgere l'attività di mediazione con diligenza e professionalità, e nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità, neutralità e riservatezza, nonché nel rispetto del Codice Etico (all. to n. 2).

8.3 Il Mediatore non può rifiutare l'incarico né interromperne l'esecuzione senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio.

8.4 Il mediatore deve informare immediatamente il Responsabile dell'O.d.C. ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono aver e rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell'imparzialità dell'attività svolta.

8.5 Il Mediatore non può assumere diritti o obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

8.6 Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle Parti.

8.7 Il mediatore non potrà svolgere in seguito, per le stesse Parti ed in relazione alla stessa controversia oggetto del procedimento a lui assegnato, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE DELLE PARTI

9.1 Il Responsabile dell'Organismo fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore entro 30 giorni dal deposito della domanda.

9.2 La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- i. alla Parte istante la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- ii. ad ognuna delle altre parti invitate, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, l'estratto dell'istanza di avvio, l'invito a partecipare personalmente al procedimento ed a comunicare all'O.d.C. la propria adesione almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro.

9.3 La Segreteria informa, altresì, le Parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 4bis, del D.lgs. n. 28/10, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. civ.

9.4 La comunicazione della Segreteria alle parti diverse dall'istante prevista al comma precedente produce sui termini di prescrizione e decadenza gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, d. lgs. 28/2010. Ai soli fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può richiedere alla Segreteria copia dell'istanza di avvio depositata, ed effettuare a propria cura e spese la comunicazione del deposito della domanda di mediazione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ARTICOLO 10 - ADESIONE DELLA PARTE INVITATA

10.1 La parte invitata che intenda partecipare al procedimento deve, prima dell'incontro di mediazione fissato a norma dell'articolo precedente, formulare una dichiarazione di adesione.

10.2 La dichiarazione di adesione, indirizzata all'O.d.C., deve rivestire la forma scritta e deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da un suo procuratore, alla presenza del funzionario della Segreteria dell'O.d.C. che identifica il sottoscrittore e attesta l'autografia della sottoscrizione. L'autografia della sottoscrizione può essere attestata anche dall'avvocato (o praticante avvocato) incaricato di rappresentare e/o assistere la parte nell'instaurando procedimento di mediazione.

10.3 La dichiarazione di adesione deve contenere:

- 1) le generalità, il codice fiscale, nonché la sede, la residenza o il domicilio del dichiarante;
- 2) la manifestazione di volontà di aderire al procedimento, individuato con riferimento al numero di iscrizione nel Registro degli affari di mediazione;
- 3) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio della persona fisica che rappresenterà l'istante nell'instaurando procedimento, se diversi da quelli del dichiarante, con attestazione scritta del relativo potere;
- 4) le generalità dei professionisti o delle persone di fiducia che, eventualmente, assisteranno il dichiarante nell'instaurando procedimento;
- 5) brevi osservazioni sulla pretesa dell'istante.

10.4 La dichiarazione di adesione può inoltre contenere:

- 1) la proposta motivata di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione, o l'adesione all'analoga proposta formulata dall'istante;
- 2) la dichiarazione di voler sostenere per intero i costi del procedimento, fermo il vincolo di solidarietà e fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione degli stessi nel futuro eventuale accordo.

10.5 Con la dichiarazione di adesione ciascun convenuto può estendere l'oggetto della mediazione alle pretese avanzate nei confronti di taluna o di tutte le altre parti, nel qual caso la dichiarazione di adesione deve contenere tutti gli elementi e deve essere corredata degli allegati previsti dall'art. 6 per l'istanza di avvio del procedimento. Ai soli fini interruttivi dei termini di decadenza e/o di prescrizione, la parte istante può richiedere alla Segreteria copia della dichiarazione di adesione depositata, ed effettuare a propria cura e spese la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

10.6 Contestualmente al deposito della dichiarazione di adesione, a pena di inammissibilità, ciascun convenuto versa o documenta l'avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura (Euro 40,00) di cui al successivo articolo 14, comma 13.2.

10.7 Alla dichiarazione di adesione possono essere allegati atti e documenti, con espressa indicazioni di quelli che le altre Parti possono consultare e di cui possono estrarre copia; in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

10.8 Il deposito della dichiarazione di adesione costituisce accettazione tacita del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.d.C. Il deposito dell'istanza costituisce, parimenti, liberatoria dell'O.d.C. e del Mediatore dall'obbligo di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d. lgs. 28/2010 rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni riportate nella dichiarazione stessa o contenute negli atti e nei documenti ad essa allegati che non siano stati espressamente indicati come riservati.

ARTICOLO 11 - INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE (c.d. I INCONTRO)

11.1 Il procedimento di mediazione inizia con il primo incontro tra le parti ed il Mediatore; esso può essere celebrato con la partecipazione del Mediatore e della Parte istante.

11.2 Ciascuna parte può chiedere di rinviare il primo incontro per non più di una volta e per comprovati motivi, indicando alla Segreteria la propria disponibilità per altro incontro; in tal caso, il primo incontro si intende rinviato quando la Segreteria comunica alle Parti la nuova data.

11.3 Per garantire l'effettivo esperimento del tentativo di conciliazione, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente,

con l'assistenza dell'avvocato, nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5, comma 1 bis e comma 2 d. lgs. 28/2010. In caso di impedimento della parte a partecipare personalmente, il difensore dovrà essere munito di procura speciale autenticata da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale, pena l'improcedibilità della mediazione. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e verifica la sussistenza dei presupposti procedurali (a titolo esemplificativo: procura speciale; delibera assembleare; provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare etc.), e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. In caso di mediazione volontaria, il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita le parti, e i loro avvocati, ove presenti, ad esprimere consenso al proseguimento del procedimento stesso. Si precisa che nella mediazione c.d. facoltativa, nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d. lgs. 28/2010.

11.4 Se al primo incontro nessuna delle parti compare, il Mediatore redige processo verbale in cui dà atto che nessuno è comparso e che pertanto il tentativo di conciliazione non è stato esperito; se almeno una delle parti compare, il Mediatore dà atto a verbale della presenza o dell'assenza delle parti convocate, nonché di eventuali giustificazioni fatte pervenire dagli assenti all'O.d.C. prima del primo incontro.

11.5 Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente, in sessioni private.

11.6 Il mediatore, d'intesa con le Parti presenti, può fissare eventuali incontri successivi.

11.7 Le parti possono, nel corso degli incontri, avanzare nuove pretese e/o modificare l'oggetto e le ragioni delle pretese già articolate; la formalizzazione delle nuove pretese o delle modifiche si attua con la sottoscrizione di una dichiarazione integrativa dell'istanza di avvio o della dichiarazione di adesione contenente la nuova e completa indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, con la sommaria indicazione dei fatti e delle questioni controverse, secondo la formulazione da riprodurre testualmente nel verbale quale identificazione dell'oggetto della mediazione.

11.8 Le parti possono, nel corso degli incontri, produrre nuovi documenti con espressa indicazione scritta di quelli che le altre Parti possono consultare e di cui possono estrarre copia, e di quelli che devono rimanere riservati; dei documenti esibiti nel corso delle sessioni congiunte il Mediatore ne dà atto nel verbale.

11.9 Nei casi di obiettiva necessità, il Mediatore provvede all'individuazione di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso i tribunali. La scelta dell'esperto avviene secondo i criteri e le modalità stabilite con delibera del Direttivo dell'O.d.C. La nomina è, in ogni caso, subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'O.d.C., da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. I compensi dovuti all'esperto sono determinati nella misura prevista dall'art. 14 comma.

11.10 Quando l'accordo non è raggiunto il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d. lgs 28/10 e s.m.i. Agli effetti del richiamato decreto, il Mediatore deve formulare la proposta, in qualunque momento del procedimento, su richiesta concorde delle parti.

11.11 La proposta di conciliazione è comunicata a tutte le parti per iscritto, unitamente alle informazioni sulle possibili conseguenze della mancata accettazione, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 28/2010. Le parti fanno pervenire alla Segreteria l'accettazione o il rifiuto motivato della proposta

entro il termine di sette giorni dal ricevimento della proposta stessa; in mancanza, la proposta si ha per rifiutata.

11.12 L'adesione ed il rifiuto alla proposta devono rivestire la forma scritta, e devono essere sottoscritti dalla parte personalmente o da un suo procuratore, alla presenza del funzionario della Segreteria dell'O.d.C. che identifica il sottoscrittore e attesta l'autografia della sottoscrizione. L'autografia della sottoscrizione può essere attestata, oltre che da un Pubblico Ufficiale abilitato, anche dall'avvocato (o praticante avvocato) incaricato di assistere la parte nel procedimento di mediazione o nel giudizio pendente sulla medesima controversia.

11.13 Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo; nel caso di accordo raggiunto per adesione delle parti alla proposta del mediatore, al verbale sono allegati, quale accordo, la proposta del mediatore e le dichiarazioni di adesione delle Parti. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta eventualmente formulata, indicando per ciascuna parte se essa ha accettato o meno alla proposta.

11.14 Il verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti, la loro assenza o l'impossibilità di sottoscrivere; nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una o di tutte le parti al procedimento di mediazione.

11.14.1 Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

11.15 Il verbale è depositato presso la Segreteria, e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. In caso di utilizzazione del verbale per le quali non è sufficiente una sola copia, è necessario fare più originali, ovverosia una per ciascuna parte, due per il Registro (ex art. 11 DPR 131/1986), una per il Tribunale e una per l'Organismo di mediazione.

11.16 Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

11.17 Al termine del procedimento, ciascuna parte è tenuta a compilare ed a consegnare alla segreteria dell'O.d.C. la scheda di valutazione allegata al presente regolamento. Copia della stessa è trasmessa dalla segreteria per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata, al Responsabile del Registro.

ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA, DIRITTO DI ACCESSO E COPIE.

12.1 Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere verbalizzato né registrato.

12.2 Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno.

12.3 Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi delle altre parti.

12.4 Non sono consentite comunicazioni riservate della parte al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

12.5 Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

12.6 Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore, gli addetti dell'O.d.C., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

12.7 Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili a terzi, tranne che nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto dell'O.d.C. o dal presente Regolamento.

12.8 Ciascuna parte ha diritto di prendere visione e di estrarre copia a proprie spese, presso la Segreteria:

- 1) dell'istanza di avvio depositata completa di eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
- 2) delle dichiarazioni di adesione depositate complete di eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
- 3) del verbale di mancata comparizione di tutte le parti di cui all'art. 11, comma 4, del presente Regolamento;
- 4) dei verbali del procedimento;
- 5) di tutti gli atti e dei documenti da essa stessa depositati;
- 6) degli atti e dei documenti depositati dalle altre parti che non sono coperti dal vincolo di riservatezza: si considerano tali, in mancanza di diversa indicazione scritta contestuale al deposito, gli atti e i documenti prodotti dalle parti in allegato all'istanza di avvio o alla dichiarazione di adesione, o nel corso delle sessioni congiunte.

12.9 Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, è interdetto alle parti l'accesso agli atti ed ai documenti relativi al procedimento di mediazione.

12.10 Tutti gli atti ed i documenti relativi ai procedimenti di mediazione pendenti sono conservati presso la Segreteria dell'O.d.C.

12.11 Concluso il procedimento, le Parti possono ritirare i documenti entro i successivi trenta giorni; decorso detto termine l'O.d.C. è autorizzato alla distruzione dei documenti in copia senza necessità di ulteriori avvisi alle Parti, La Segreteria archivia gli atti di ciascun procedimento trattato e li conserva per i tre anni successivi alla sua conclusione; decorso detto termine, l'O.d.C. è autorizzato alla distruzione degli atti senza necessità di avvisare le Parti.

12.12 Tutti i dati raccolti dall'O.d.C. per l'avvio e/o nel corso del procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ARTICOLO 13 - INDEROGABILITA'

13.1 Le disposizioni relative al procedimento di mediazione prescritte nel presente regolamento non sono derogabili.

ARTICOLO 14 - INDENNITA'

14.1 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 11, comma 9, nella misura minima della tariffa professionale di riferimento. Detto compenso è diviso, salvo diverso accordo delle Parti, in

misura eguale tra tutte le Parti che devono provvedere alla relativa liquidazione nei termini e secondo le modalità previste dal Mediatore.

14.2. *Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.*

14.2.1. In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto dalle parti all'organismo di mediazione (salvo le spese di avvio del procedimento);

14.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto (All. to n. 3).

14.4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a 1/5, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. La complessità dell'affare non dipende dal numero degli incontri e deve essere valutata caso per caso;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna della controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

14.5. Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

14.6. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

14.7. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà; in ogni caso l'indennità e le spese dovranno essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del d. lgs. 28/10 e s.m.i. e/o della copia del verbale di esito positivo o negativo del procedimento. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

14.8. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

14.9. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

14.10. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

ARTICOLO 15 - INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

15.1 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Parte che versi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L.) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento dell'indennità di mediazione e non viene conteggiata ai fini della determinazione dell'indennità a carico delle altre Parti.

15.2 A tal fine la Parte è tenuta a depositare presso la Segreteria apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché a produrre a pena di inammissibilità, se l'O.d.C. lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. In caso di mediazione obbligatoria e/o delegata dal Giudice, la parte è altresì tenuta a depositare presso la Segreteria dell'Organismo, a pena di inammissibilità, la delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

15.3 Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le Parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Parti, il Mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

15.4 L'O.d.C. tiene presso la Segreteria, anche su solo supporto informatico, il Registro dei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene, per ciascun procedimento: il numero di iscrizione nel Registro degli affari di mediazione, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità di mediazione e del compenso del Mediatore, calcolati secondo la tabella A), e di quelli riscossi.

15.5 L'O.d.C. può disporre il riconoscimento di un'indennità per i Mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

16.1 L'O.d.C. risponde, in solido con il diretto responsabile e salvo rivalsa, dell'operato del Responsabile e suoi delegati, dei Componenti il Direttivo, dei Mediatori e della Segreteria

16.2. E' di competenza esclusiva delle parti, con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'organismo, la individuazione e la testuale formulazione dell'oggetto del procedimento, nonché la esatta e completa indicazione dei dati identificativi e degli indirizzi delle altre Parti.

ARTICOLO 17 - SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'O.d.C. DAL REGISTRO DEGLI ORGANISMI

17.1 In caso di sospensione e/o cancellazione dell'O.d.C. dal registro, i procedimenti in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ALL. 1 - REGOLAMENTO TIROCINIO ASSISTITO

(Ex art. 4 comma 3 lett. B) D.M. 180/2010)

PREMESSO CHE

i. Il tirocinio è uno strumento formativo che permette al Mediatore di effettuare un periodo di esperienza lavorativa, al fine di sviluppare specifiche competenze personali e professionali.

ii. Attraverso l'attività di tirocinio svolte nel rispetto delle regole prescritte dal presente regolamento, il mediatore acquisisce il requisito necessario al mantenimento della iscrizione nell'Elenco dei Mediatori.

L'Organismo, al fine di garantire un corretto svolgimento dell'attività di tirocinio ed un controllo da parte dell'Ente sulla qualità e sull'effettivo svolgimento dello stesso, dispone quanto segue:

Art. 1 - Obbligo di Tirocinio

I Mediatori iscritti presso l'O.d.C. sono tenuti a comunicare al Responsabile dell'Organismo, ogni due anni decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento mediante tirocinio, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

In mancanza l'O.d.C. provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Registro e, contestualmente, a cancellare l'interessato dall'Elenco dei Mediatori per mancanza del requisito prescritto dall'art. 4 comma 3 lett. B) D.M. 180/2010.

Art. 2 - Destinatari

Possono effettuare attività di tirocinio presso l'Organismo di Conciliazione del Foro di Siracusa esclusivamente i Mediatori iscritti nell'elenco del detto Organismo che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Con delibera del Direttivo dell'O.d.C., valutata l'adeguatezza della struttura e dell'organizzazione interna, il tirocinio può essere consentito anche a Mediatori iscritti presso altri Organismi.

Art. 3 - Attività di tirocinio

L'attività di tirocinio è orientata all'apprendimento della funzione professionale di Mediatore, sia nella sua fase di studio del caso sia nei rapporti con le parti. L'apprendimento delle modalità di svolgimento della Mediazione comprenderà tanto l'acquisizione delle informazioni relative al funzionamento della segreteria amministrativa dell'Ente, quanto la conoscenza diretta, nel rispetto della tutela dei dati sensibili contenuti nei fascicoli messi a disposizione dei tirocinanti, della procedura seguita in ogni singolo caso.

Art. 4 - Modalità espletamento tirocinio

Per ogni procedura di mediazione instaurata presso l'O.d.C. la Segreteria assegnerà al massimo n. 2 tirocinanti.

Il mediatore incaricato della procedura (d'ora in avanti Tutor) è responsabile del tirocinio degli interessati.

La segreteria dell'O.d.C. comunica, entro 7 gg. dalla tenuta del primo incontro di mediazione, ai tirocinanti i seguenti dati della procedura:

- i. Nomi delle parti e dei loro difensori;
- ii. Oggetto della controversia;
- iii. Valore della controversia;
- iv. Mediatore incaricato.

Il tirocinante è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla procedura nonché dall'accesso ai documenti ed atti della procedura qualora sussistano le incompatibilità già prescritte dal Regolamento per l'accettazione dell'incarico da parte del Mediatore. L'astensione deve essere comunicata per iscritto alla segreteria dell'O.d.C. almeno 3 giorni prima dell'incontro di programmazione.

Il tirocinante deve essere, comunque, autorizzato a partecipare all'incontro di mediazione dalle parti interessate alla procedura che possono, in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione concessa.

Il tirocinante ha agli stessi obblighi di riservatezza del Mediatore in riferimento alle procedure alle quali è ammesso a partecipare.

Il Tirocinante svolge il tirocinio gratuitamente. Nulla è dovuto dall' O.d.C., dalle parti e/o dal Tutor al tirocinante per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Libretto di tirocinio.

I tirocinanti debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal Responsabile dell'O.d.C. o da un suo delegato, nel quale debbono annotare le procedure cui hanno assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di procedimento e della data del primo incontro e dell'esito.

In calce ad ogni procedura annotata dal tirocinante il Tutor dovrà apporre la propria sottoscrizione a validazione di quanto annotato e quale attestazione del corretto svolgimento del tirocinio.

L'assistenza non può essere inferiore a venti procedimenti per ogni biennio.

Il libretto deve essere esibito all' O.d.C. alla scadenza del 31 marzo di ogni anno al fine di consentire alla segreteria l'annotazione su di un registro informatico dell'aggiornamento raggiunto.

Il tirocinante è comunque tenuto a depositare il libretto a entro trenta giorni dal termine prescritto dall' art. 4 comma 3 lett. B) D.M. 180/2010.

L' O.d.C. ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

La tenuta del libretto di tirocinio così come disciplinata dal presente articolo può avvenire anche in forma telematica.

Art. 6 - Il Tutor

Il Mediatore iscritto presso l'O.d.C. è tenuto a svolgere la funzione di Tutor quando è incaricato di una procedura di mediazione.

Il Tutor:

- i.vigila sul corretto andamento del tirocinio durante lo svolgimento della procedura e disciplina la presenza dei tirocinanti durante l'incontro di mediazione;
- ii.istruisce il procedimento di mediazione dando ai tirocinanti le informazioni necessarie ad una corretta conoscenza della controversia;
- iii.dà formalmente atto nei verbali delle mediazioni della presenza dei tirocinanti e della posizione delle parti in riferimento alla loro presenza all'incontro di mediazione;
- iv.sottoscrive le annotazioni apposte dai tirocinanti sul libretto di tirocinio;

Il Tutor svolge la sua funzione a titolo gratuito.

Il Tutor è responsabile del corretto svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti assegnati alle mediazioni di cui è incaricato. Del suo comportamento risponde al Responsabile dell'ODC.

Art. 7 - Sede

Lo svolgimento del tirocinio può avvenire presso tutte le sedi dell'O.d.C. nonché presso gli altri Organismi iscritti nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In quest'ultimo caso il tirocinante è tenuto comunque a compilare il libretto annotando, nel caso di specie, per le procedure interessate anche il numero di iscrizione dell'Organismo interessato.

ALL. 2 - CODICE ETICO DEL MEDIATORE

- I.Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

- II. Il Mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria *indipendenza e imparzialità* o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di *neutralità*.
- III. Il Mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- IV. Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
1. le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 2. il ruolo del Mediatore e delle parti;
 3. gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti.
- V. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
- VI. Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- VII. Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note

1. Il Mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di Mediatore.

2. *Indipendenza*: significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti.

3. *Imparzialità*: indica un'attitudine soggettiva del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

4. *Neutralità*: si riferisce alla posizione del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

ALL. 3 - TABELLA A)

INDENNITA' E SPESE DI MEDIAZIONE - art. 14 REGOLAMENTO

Tabella corrispondente a quella di cui al DM 180/10, con accanto la riduzione di cui all'art. 16 comma 4 lett. d) per le mediazioni obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5, comma 1 bis, e comma 2, del d. lgs. 28/10.

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)

TABELLA

Fino a Euro 1.000	Euro	65	43,33
-------------------	------	----	-------

da Euro 1.000 a Euro 5.000	Euro	130	86,67
da Euro 5.000 a Euro 10.000	Euro	240	160,00
da Euro 10.000 a Euro 25.000	Euro	360	240,00
da Euro 25.000 a Euro 50.000	Euro	600	400,00
da Euro 50.000 a Euro 250.000	Euro	1.000	666,67
da Euro 250.000 a Euro 500.000	Euro	2.000	1.000,00
da Euro 500.000 a Euro 2.500.000	Euro	3.800	1.900,00
da Euro 2.500.000 a Euro 5.000.000	Euro	5.200	2.600,00
Oltre Euro 5.000.000	Euro	9.200	4.600,00

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'


(di cui all'art. 16 del DM 180/2010, come modificato dal DM 4.8.2014 n. 139)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuta da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. La complessità dell'affare non dipende dal numero degli incontri e deve essere valutata caso per caso;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le spese vive devono sempre essere documentate e non possono essere forfetizzate. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al decreto legislativo sono derogabili.

Siracusa, 20 marzo 2018

Il Consigliere Segretario
(Avv. Carmelo Greco)



Il Presidente F.F.
(Avv. Luca Brandino)

